

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAURO ACHILLE, ALLIATA DI MONTEREALE, CAFIERO, CREMISINI,
PREZIOSI OLINDO, SPADAZZI, BONINO, FOSCHINI, MUSCARIELLO,
LAURO GIOACCHINO, CASALINUOVO, OTTIERI, RIVERA**

Presentata il 12 giugno 1958

**Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, della Pubblica
sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la precedente riforma della pubblica Amministrazione avvenuta per regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli ufficiali delle Forze armate giustamente ottennero la loro equiparazione economica al personale di gruppo A delle carriere civili dello Stato. Nulla però si fece per definire la posizione dei sottufficiali i quali, essendo, gerarchicamente e concretamente, gli immediati collaboratori degli ufficiali, avrebbero dovuto, di conseguenza e fin da allora, essere equiparati agli effetti economico-giuridici agli impiegati civili dello Stato, gruppo B.

E nonostante che tale problema dell'equiparazione dei sottufficiali fosse stato per ben sette lustri invocato dagli interessati, segnalato sempre e soprattutto recentemente dalla stampa tecnica e quotidiana, ed anche raccomandato nei due rami del Parlamento, soltanto da poco tempo i sottufficiali hanno ottenuto un certo loro allineamento economico al personale civile delle carriere esecutive statali (ex gruppo C), e ciò per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,

Ma tale allineamento economico, così come risulta dalla tabella unica allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre a non riferirsi agli stipendi del personale delle carriere di concetto (ex gruppo B), non si riferisce nemmeno agli stipendi del personale delle carriere esecutive (ex gruppo C), in quanto, non essendo stato equiparato lo stipendio del maresciallo maggiore — grado all'apice della gerarchia dei sottufficiali a cui si perviene per anzianità di servizio congiunto al merito — a quello che percepisce l'impiegato civile all'apice della carriera esecutiva statale, sono stati economicamente e moralmente declassati tutti i gradi della gerarchia dei sottufficiali.

Tale declassamento colpisce infatti l'aiutante di battaglia e maresciallo maggiore (e gradi corrispondenti) fino al sergente (e gradi corrispondenti). Inoltre, essendosi allineato soltanto l'esiguo gruppo degli aiutanti di battaglia all'archivista-capo della citata carriera esecutiva, si è instaurato un vero e proprio criterio di graduazione economico-gerarchica fra i detti aiutanti di battaglia

ed i marescialli maggiori, pur avendo questi ultimi le stesse attribuzioni e svolgendo le stesse funzioni degli aiutanti di battaglia. Questo criterio, oltre a danneggiare ed offendere ancor più i marescialli maggiori, danneggia ed offende tutti gli altri sottufficiali i quali vengono così a percepire uno stipendio di molto inferiore a quello che percepiscono gli impiegati della carriera esecutiva nei gradi corrispondenti, tanto è che il sergente è stato completamente escluso dall'equiparazione in quanto il suo stipendio non trova alcun riferimento con lo stipendio che percepisce l'applicato-aggiunto, grado iniziale della carriera esecutiva.

È questa una ingiustizia che è tanto più palese quando si consideri che i sottufficiali, oltre a svolgere mansioni di ufficio del personale di concetto e della carriera esecutiva, svolgono anche e prevalentemente compiti di carattere tecnico-professionale, di comando e di istituto; non hanno limitazione di orario e spesso rischiano di perdere la vita, e non soltanto in guerra. E di contro a questi titoli e benemeritenze, essi, a differenza degli impiegati civili, hanno una carriera lenta nelle promozioni e bassi limiti di età per il collocamento a riposo.

L'articolo 36 della Costituzione vuole assicurare a tutti coloro che danno prestazione di attività una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del loro lavoro, ed allora come può non tenersi conto altresì delle attribuzioni e responsabilità dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia? Trattasi di sottufficiali comandanti di plotoni, di distaccamenti, di polveriere, di stazioni, di sezioni, di brigate, di aeroporti, di capitanerie di porto, di piccole navi; di piloti di reattori, di direttori di stazioni meteorologiche e telecomunicazioni. Sottufficiali per i quali finalmente e concretamente deve essere riconosciuto che la portata della loro prestazione — sia per titolo di studio, sia per gli innumerevoli corsi professionali e di specializzazione che essi frequentano — non è invero da meno di quella degli impiegati civili. Si deve infatti riconoscere che proprio sui sottufficiali poggiano gran parte dei gravosi ed importanti compiti delle nostre Forze armate e Forze di polizia, le quali tutte rappresentano sicuro presidio a garanzia delle libertà e della sicurezza del cittadino e della Nazione.

Bisogna perciò compiere un atto di giustizia, bisogna cioè che da parte dello Stato sia dato a questi benemeriti sottufficiali la adeguata e completa sistemazione economica

che essi meritano, perché ciò avrà anche positivi riflessi sul servizio che essi sono chiamati a compiere.

L'attuale proposta di legge fu presentata alla Camera dei Deputati una prima volta il 25 ottobre 1957 dagli onorevoli Paolo Greco, Grimaldi, Chiarolanza, Alliata di Montereale, Cafiero, Del Fante, Preziosi, Jannelli, Spadazzi ed Amato. Essa, assegnata alla V Commissione in sede referente, venne ammessa alla procedura d'urgenza il 28 novembre 1957 e trasferita, sempre dinnanzi alla stessa Commissione, dalla sede referente a quella legislativa il 6 febbraio 1958. Malgrado ciò la Commissione non poté condurne a termine l'esame per fine della legislatura.

Peraltro, su richiesta dell'onorevole Greco, la Commissione, nella seduta del 14 marzo 1958, prese in esame l'importante problema posto dalla proposta di legge n. 3247 e da un'altra analoga proposta. In quella sede il Presidente della Commissione, onorevole Guerrieri, ebbe, tra l'altro a dichiarare a quanto riportato dalla stampa:

1°) che la Commissione unanime, ritiene indispensabile ed urgente l'approvazione della proposta di legge;

2°) che egli fa presente questo stato d'animo e questa volontà della Commissione a nome suo personale ed a nome della Commissione come esigenza improrogabile e urgente;

3°) che è sicuro che il rappresentante del Governo, che pure come rappresentante del Ministero della difesa ha messo tanto impegno per la benevola risoluzione della questione, appoggerà questa sua istanza con tutta la necessaria energia;

4°) che sente il bisogno di tributare un vivo elogio ai proponenti onorevoli Greco e Buffone per l'amore e la passione che hanno posto in questo tormentoso periodo di discussione preliminare, augurando che i loro sforzi trovino la necessaria soddisfazione.

Per conto del Governo, il Sottosegretario onorevole Bosco — come risulta dal *Bollettino delle Commissioni* annesso al resoconto sommario della Camera del 14 marzo 1958 — «prende atto del desiderio unanime della Commissione, dando assicurazione che il Governo farà in avvenire quanto è nelle sue possibilità per andare incontro alle richieste dei sottufficiali, richieste che riconosce fondate e giuste».

Nel corso della campagna elettorale, poi, l'onorevole Ministro per la difesa in vari suoi discorsi, e segnatamente in quello tenuto a

Roma, domenica 11 maggio 1958, ha pubblicamente dichiarato essere state superate le divergenze tra il suo Dicastero ed i Dicasteri finanziari, così da potersi ora dar corso alle legittime aspettative dei sottufficiali.

Questi precedenti corroborano la presente proposta di legge e si aggiungono agli altri motivi che, come ebbe a riconoscere unanimamente la V Commissione alla fine della

decorsa legislatura, la raccomandano all'approvazione del Parlamento.

Onorevoli colleghi! sottoponiamo al vostro attento esame, alla vostra sensibilità e competenza la presente proposta di legge che riteniamo organica, completa e rispondente alle ansiose attese dei sottufficiali. Siamo sicuri che su di essa proposta convergerà l'unanime consenso per la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono modificati in conformità alla annessa tabella.

Le disposizioni relative alle indennità e agli altri assegni dovuti per la qualifica di militare dei sottufficiali rimangono immutate.

ART. 2.

I sottufficiali che usufruiscono del trattamento ordinario di quiescenza e quelli che usufruiscono del trattamento giuridico-economico di sfollamento riliquidano detto trattamento in dipendenza del nuovo inquadramento di cui al precedente articolo 1.

ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA.

Coeffi- cienti	Stipendi, paghe e retribu- zioni annue lordi	CARRIERE ESECUTIVE	SOTTUFFICIALI
325	975.000	(Ex grado VIII)	Aiutante di battaglia delle Forze armate. Aiutante di battaglia delle Forze di polizia. Maresciallo maggiore e gradi corrispon- denti delle Forze armate aventi 30 anni di servizio oppure 8 anni di permanenza nel grado. Maresciallo maggiore delle Forze di po- lizia aventi 30 anni di servizio oppure 8 anni di permanenza nel grado.
271	813.000	Archivista capo amministrazioni centrali	Maresciallo maggiore e gradi corrispon- denti delle Forze armate. Maresciallo maggiore delle Forze di polizia.
229	687.000	1° Archivista amministrazioni cen- trali	Maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate. Maresciallo capo delle Forze di polizia.
202	606.000	Archivista amministrazioni cen- trali	Maresciallo ordinario e gradi corrispon- denti delle Forze armate. Maresciallo ordinario delle Forze di polizia.
180	540.000	Applicato amministrazioni cen- trali	Sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate. Brigadiere.
173	519.000	—	Vice brigadiere
157	471.000	Applicato aggiunto amministra- zioni centrali	Sergente.